

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1964

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(AGNELLI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(CORONAS)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(MANCUSO)

col **Ministro delle finanze**

(FANTOZZI)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(CARVALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1995

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la
Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il
18 febbraio 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Testo della convenzione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, firmata a Roma il 18 febbraio 1994, segna un importante sviluppo delle relazioni in materia sociale tra i due Paesi, in quanto la conclusione di un accordo che definisca in dettaglio le funzioni consolari si rivela opportuna e indispensabile in considerazione sia della consistenza della comunità marocchina residente in Italia, sia del crescente flusso di turisti italiani verso il Marocco.

L'insieme di questi fattori hanno suggerito alle due Parti di negoziare il presente accordo allo scopo di sviluppare le relazioni di amicizia esistenti tra i due Paesi, agevolando la protezione e la difesa dei loro cittadini nel territorio dell'altro Stato.

Come enunciato nelle premesse, le norme della presente Convenzione hanno carattere complementare rispetto a quelle della Convenzione di Vienna, le quali continueranno ad applicarsi a tutte le situazioni non contemplate dal nuovo accordo.

In tale contesto l'accordo, tralasciando la parte relativa alla istituzione degli Uffici consolari e alla consistenza e notificazione del personale addetto, passa direttamente a disciplinare le funzioni dei funzionari consolari, uniformandosi ad un modello ormai consolidato.

In particolare:

L'articolo 2 elenca i poteri di tali funzionari, nei confronti di cittadini dello Stato d'invio in materia di anagrafe (registrazione e censimento); di rilascio di passaporti e visti; di trasmissione di atti giudiziari e di esecuzione di rogatorie civili; di traduzione legalizzazione, certificazione di firme di qualsiasi atto o documento; di ricezione in forma notarile di atti e contratti; di rice-

zione in deposito di somme di danaro, documenti e oggetti; di formazione di atti di stato civile;

l'articolo 3 sancisce l'obbligo dello Stato di residenza di informare l'ufficio consolare dello Stato d'invio di ogni misura privativa della libertà personale dei cittadini di quest'ultimo, così come il diritto delle autorità del primo Stato di ricevere la trasmissione di ogni comunicazione indirizzata dalla persona detenuta al proprio console. Esso riconosce, inoltre, ai funzionari consolari di recarsi ad incontrare e di corrispondere con i cittadini arrestati o detenuti, pur nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali;

l'articolo 4 disciplina i poteri del funzionario consolare nei casi di decesso di un cittadino dello Stato d'invio, soprattutto con riferimento alle procedure relative all'apertura della successione, alle misure conservative e all'amministrazione dei beni caduti nell'eredità, alla ricezione e custodia di effetti personali e di somme appartenenti al *de cuius* non reclamati da altri;

gli articoli da 5 a 9 regolano le funzioni e i poteri dei consoli in materia di navigazione (diritto di visita alla nave dello Stato di invio attraccata in un porto dello Stato di residenza, interrogatorio del comandante e dei membri dell'equipaggio, assistenza anche giudiziaria degli stessi, risoluzione delle controversie tra comandante e membri dell'equipaggio, provvedimenti di rimpatrio o ricovero in ospedale dei suddetti, ricezione di dichiarazioni e redazione di documenti relativi alla registrazione della nave, al rilascio di titoli di navigazione, al trasferimento di proprietà o all'iscrizione di ipoteche e di altri oneri sulla nave. Inoltre l'articolo 7 stabilisce limiti rigorosi alle competenze delle autorità dello Stato di residenza

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in materia di amministrazione interna della nave e di procedimenti giudiziari per fatti commessi a bordo della stessa.

Infine l'articolo 13 dispone che l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese

successivo alla data in cui sarà stata effettuata l'ultima delle due notifiche dell'avvenuto adempimento delle formalità richieste dagli ordinamenti interni di ambedue le Parti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE CONSOLARE
tra
la Repubblica italiana
e
il Regno del Marocco

il Governo della Repubblica italiana
e
Il Governo del Regno del Marocco

Affermando che la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, della quale l'Italia e il Marocco sono divenuti Parti rispettivamente il 25 giugno 1969 ed il 23 febbraio 1977, continuerà a disciplinare le relazioni consolari reciproche;

Considerando l'articolo 73 paragrafo 2 di tale Convenzione che stabilisce che "nessuna disposizione della presente Convenzione può impedire agli Stati di concludere accordi internazionali volti a confermare, completare o ad estendere le sue disposizioni..."

Nello spirito del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco firmato a Roma il 25 novembre 1991, ed in applicazione dell'articolo 11 dello stesso;

Desiderosi di precisare e migliorare le condizioni di esercizio della protezione consolare nei confronti dei loro cittadini e di completare le disposizioni della Convenzione di Vienna;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Nell'esercizio delle loro funzioni i funzionari consolari possono rivolgersi:

a) alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare;

b) alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui ciò è ammesso dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in tale materia.

ARTICOLO 2

I funzionari consolari hanno il diritto, nella loro circoscrizione consolare:

1 - di procedere alla registrazione e, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza, al censimento dei propri cittadini; essi possono chiedere a tal fine la collaborazione delle autorità competenti di detto Stato;

2 - di pubblicare a mezzo stampa avvisi destinati ai propri cittadini o trasmettere loro ordinanze e documenti vari provenienti da autorità dello Stato d'invio, qualora tali avvisi, ordinanze o documenti concernano un servizio nazionale;

3 - di rilasciare, rinnovare o modificare:

a) passaporti o altri titoli di viaggio a cittadini dello Stato d'invio;

b) visti e documenti necessari alle persone che desiderano recarsi nello Stato d'invio;

4 - di trasmettere atti giudiziari ed extra-giudiziari destinati ai propri cittadini ovvero eseguire in materia civile e commerciale commissioni rogatorie relative ai propri cittadini, secondo modalità compatibili con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza;

5 - a) di tradurre e di legalizzare qualsiasi documento emanato dalle autorità dello Stato d'invio che debba essere utilizzato presso le autorità dello Stato di residenza, sempre che le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non vi si oppongano;

b) di ricevere qualsiasi dichiarazione, di formare qualsiasi atto, di legalizzare e di certificare firme, di vidimare, certificare o tradurre documenti, allorchè tali atti o formalità siano richiesti dalle leggi o regolamenti dello Stato d'invio;

6 - di ricevere in forma notarile, sempre che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongano:

a) atti e contratti che i propri cittadini intendono stipulare e concludere in detta forma, ad eccezione dei contratti o strumenti relativi alla costituzione o trasferimento di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza;

b) atti e contratti, qualunque sia la nazionalità delle Parti, che concernono beni situati o affari da trattare sul territorio dello Stato d'invio o che sono destinati a produrre effetti giuridici su tale territorio;

7 - di ricevere in deposito, nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga, somme di denaro, documenti ed oggetti leciti di qualunque natura consegnati loro da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Questi depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solamente in conformità con le leggi ed i regolamenti di detto Stato;

8 - a) di formare, trascrivere e trasmettere gli atti relativi alla nascita, alla cittadinanza, al matrimonio ed al decesso dei cittadini dello Stato d'invio in conformità con la legislazione di detto Stato, e di rilasciare i relativi estratti;

b) di celebrare i matrimoni allorchè i due nubendi siano cittadini dello Stato d'invio;

c) di trascrivere o di annotare, in virtù di una decisione giudiziaria riconosciuta esecutiva dalla legislazione dello Stato d'invio, ogni atto di scioglimento di un matrimonio contratto dinanzi a loro;

9 - nella misura compatibile con la rispettiva legislazione di ciascuno dei due Stati, di provvedere alla tutela o curatela dei propri cittadini incapaci.

Le disposizioni dei paragrafi 8 e 9 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'obbligo di fare le dichiarazioni prescritte dalle leggi dello Stato di residenza.

ARTICOLO 3

L'ufficio consolare dello Stato d'invio é informato dalle autorità dello Stato di residenza di ogni misura privativa della libertà adottata nei confronti di uno dei propri cittadini, nonché della natura dei fatti che l'hanno motivata, in un termine compreso tra uno e sette giorni a decorrere dal giorno in cui detto cittadino è stato arrestato, detenuto o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare dalla persona arrestata, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale deve essere trasmessa senza ritardo dalle autorità dello Stato di residenza in conformità con le leggi e regolamenti di detto Stato. Dette autorità devono informare l'interessato dei suoi diritti ai sensi del presente paragrafo.

I funzionari consolari possono recarsi da un cittadino dello Stato d'invio che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o sottoposto a qualsiasi altra forma di detenzione, intrattenersi e corrispondere con lo stesso. I diritti di recarsi presso tale cittadino e di comunicare con lo stesso sono accordati ai funzionari consolari entro un termine massimo di dodici giorni a partire dal giorno in cui tale cittadino é stato arrestato, detenuto o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale.

I diritti di cui al secondo comma del presente articolo sono esercitati in conformità con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia che tali leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo ed a meno che la persona interessata non vi si opponga espressamente.

ARTICOLO 4

1 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio sul territorio dello Stato di residenza, l'autorità competente di quest'ultimo ne informa senza indugi l'ufficio consolare.

2 - a) Qualora l'ufficio consolare, informato del decesso di uno di propri cittadini, ne faccia domanda, le autorità competenti dello Stato di residenza gli forniscono le informazioni che possono raccogliere al fine di compilare l'inventario dei beni ereditari lasciati dal defunto nello Stato di residenza;

b) l'ufficio consolare dello Stato d'invio può chiedere all'autorità competente dello Stato di residenza di adottare senza indugi i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari lasciati nel territorio dello Stato di residenza;

c) il funzionario consolare può prestare la propria collaborazione, direttamente o tramite un delegato, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso b).

3 - Qualora debbano essere adottate misure conservative e non sia presente o rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio è invitato dalle autorità dello Stato di residenza ad assistere eventualmente alle operazioni di apposizione e di rimozione dei sigilli nonché alla stesura dell'inventario.

4 - Qualora, dopo il compimento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o i proventi della vendita di beni mobili o immobili spettino ad un erede, avente diritto a ricevere o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risiede nel territorio dello Stato di residenza e che non ha designato un mandatario, i beni

suddetti o i proventi della loro vendita sono consegnati all'ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:

a) sia provata la qualità di erede, avente diritto a ricevere o legatario;

b) gli organi competenti abbiano, se del caso, autorizzato la consegna dei beni ereditari o dei proventi della loro vendita;

c) tutti i debiti ereditari dichiarati entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato di residenza siano stati pagati o garantiti;

d) le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite.

5 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trova temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciate dal defunto che non siano stati reclamati da un erede presente sono consegnati senza altre formalità all'ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia, fatto salvo il diritto delle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia.

L'ufficio consolare deve consegnare tali effetti personali e somme di denaro all'autorità dello Stato di residenza designata ad assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Esso dovrà rispettare la legislazione dello Stato di residenza per quanto concerne l'esportazione degli effetti personali ed il trasferimento delle somme di denaro.

ARTICOLO 5

Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante ed i membri dell'equipaggio della nave sono autorizzati a comunicare con il capo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione il porto é situato e quest'ultimo potrà svolgere in piena libert  le funzioni previste al seguente articolo 6, senza alcuna ingerenza delle autorit  dello Stato di residenza.

Per l'esercizio di tali funzioni, il capo dell'ufficio consolare, accompagnato se lo desidera da uno o pi  membri dell'ufficio consolare, pu  recarsi a bordo della nave dopo che questa é stata ammessa alla libera pratica.

Il comandante ed ogni membro dell'equipaggio possono altres , per gli stessi fini, recarsi presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione la nave si trova e sono, se del caso, muniti, a tal fine, di un salvacondotto da parte delle autorit  dello Stato di residenza. Se tali autorit  vi si oppongono per il motivo che sarebbe materialmente impossibile per gli interessati far ritorno sulla nave prima della sua partenza, esse ne informano immediatamente l'ufficio consolare competente.

Il capo dell'ufficio consolare pu  richiedere l'assistenza delle autorit  dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste nel presente articolo; dette autorit  prestano tale assistenza a meno che non abbiano valide ragioni per rifiutarla in un determinato caso.

ARTICOLO 6

I funzionari consolari possono:

1 - ricevere dichiarazioni e redigere documenti prescritti dalla legislazione dello Stato d'invio, concernenti:

a) la registrazione di una nave nello Stato d'invio ove tale nave non sia stata né costruita né registrata nello Stato di residenza e, in caso contrario, in seguito all'autorizzazione rilasciata da detto Stato;

b) la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio;

c) il rilascio di titoli di navigazione per le navi da diporto dello Stato d'invio;

d) qualsiasi modifica circa la proprietà di una nave di detto Stato;

e) qualsiasi iscrizione d'ipoteca o altro onere gravante su una nave di detto Stato;

2 - interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative all'itinerario ed alla destinazione della stessa e, in generale, agevolare il suo arrivo e la sua partenza;

3 - accompagnare il capitano ed i membri dell'equipaggio dinanzi alle autorità dello Stato di residenza e prestar loro assistenza compresa, se necessario, quella giudiziaria;

4 - risolvere le controversie tra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, concernenti il salario e l'esecuzione del contratto di ingaggio. Essi possono esercitare i poteri loro attribuiti dallo Stato d'invio per quanto concerne l'ingaggio, l'imbarco, il licenziamento e lo sbarco dei marittimi ed adottare provvedimenti per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo;

5 - adottare provvedimenti per far rispettare la legislazione dello Stato d'invio in materia di navigazione;

6 - procedere, se del caso, al rimpatrio o al ricovero in ospedale del capitano o dei membri dell'equipaggio della nave;

7 - compiere gli atti d'inventario ed altre operazioni necessarie per la conservazione di beni ed oggetti di qualunque natura lasciati da cittadini, da marittimi o da passeggeri deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.

ARTICOLO 7

1 - Le autorità dello Stato di residenza non intervengono in alcuna questione concernente l'amministrazione interna della nave, se non a richiesta o con il consenso del capo dell'ufficio consolare, oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante.

2 - Salvo che su richiesta o con il consenso del comandante o del capo dell'ufficio consolare, le autorità dello Stato di residenza non interferiscono in alcuna questione sorta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini cui fossero coinvolte persone estranee all'equipaggio.

3 - Le autorità dello Stato di residenza non avviano alcun procedimento giudiziario relativo ai reati commessi a bordo a meno che tali reati non rispondano ad una delle seguenti condizioni:

a) aver turbato la tranquillità o la sicurezza del porto o violato le leggi del territorio concernenti la sanità pubblica, la sicurezza della vita umana in mare, le dogane ed altre misure di controllo;

b) essere stati commessi da o contro persone estranee all'equipaggio o cittadini dello Stato di residenza;

c) essere punibili con una pena privativa della libertà di almeno cinque anni secondo la legislazione dell'una e dell'altra Parte contraente;

d) aver violato le leggi del territorio relative al traffico illecito di armi e di stupefacenti.

4 - Se, al fine di esercitare i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità dello Stato di residenza procedono all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, al sequestro di una nave, o di tutto il suo carico o di parte di esso, o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, tali autorità avvisano il funzionario consolare competente affinché questi possa assistere alle visite, alle indagini, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale agente per suo conto hanno altresì diritto di avvisare il funzionario consolare al fine di consentire ad esso o a un suo rappresentante di assistere a tali visite, indagini, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non è presente né rappresentato egli deve ricevere dalle autorità dello Stato di residenza ogni informazione sui fatti in questione. Tuttavia, in caso di reati o di delitti flagranti, le autorità dello Stato di residenza informano il funzionario consolare delle misure d'urgenza che hanno dovuto essere adottate.

5 - Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle investigazioni ordinarie riguardanti le dogane, la sanità, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza.

ARTICOLO 8

1 - Qualora una nave dello Stato d'invio naufraghi o s'incagli sul litorale dello Stato di residenza, l'ufficio consolare nella cui circoscrizione l'incidente ha avuto luogo, è informato al più presto possibile dalle Autorità competenti dello Stato di residenza.

Queste ultime adottano tutti i provvedimenti necessari per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni a bordo, nonché per prevenire o reprimere qualsiasi saccheggio o disordine sulla nave.

Qualora la nave naufraghi o s'incagli in un porto o costituisca un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorità competenti possono altresì adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare i danni che potrebbero essere causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi.

Il capo dell'ufficio consolare è autorizzato a prendere, in qualità di rappresentante dell'armatore, i provvedimenti che quest'ultimo avrebbe potuto prendere se fosse stato presente, per ciò che concerne la sorte della nave, in conformità con le norme della legislazione del territorio. Ciò a meno che il comandante non sia munito di poteri speciali dell'armatore che lo abilitano a tal fine, o che gli interessati, proprietari della nave e del carico, gli armatori, gli assicuratori o i loro corrispondenti che si trovano sul posto muniti di poteri che conferiscono loro la rappresentanza di tutti gli interessi senza eccezione, paghino i costi già sostenuti e versino una cauzione per quelli che rimangono da sostenere.

Nessun diritto e tassa sull'importazione delle merci nel territorio sono percepiti dalle autorità dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati dalla nave naufragata o

incagliata o che fanno parte di quest'ultima, a meno che tali oggetti non siano sbarcati per essere usati o consumati nel territorio.

Nessun diritto e tassa diversa da quelli previsti al capoverso precedente saranno percepiti dalle autorità dello Stato di residenza sulla nave naufragata o incagliata o sul suo carico oltre a quei diritti e tasse simili per natura ed importo che in circostanze analoghe sarebbero riscosse su navi dello Stato di residenza.

2 - Qualora una nave che batte bandiera diversa da quella dello Stato di residenza naufraghi e gli oggetti che fanno parte di questa nave o del suo carico siano rinvenuti sul litorale dello Stato di residenza o in prossimità di esso, ovvero siano trasportati in un porto di detto Stato, il capo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione tali oggetti sono rinvenuti o trasportati, è autorizzato a prendere, in qualità di rappresentante del proprietario di detti oggetti, gli stessi provvedimenti per la loro conservazione e destinazione di quelli che lo stesso proprietario avrebbe potuto adottare in conformità con la legislazione in materia in vigore nello Stato di residenza, purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) che gli oggetti facciano parte di una nave dello Stato d'invio o appartengono a cittadini di detto Stato;

b) che il proprietario degli oggetti, il suo agente, l'assicuratore, ovvero il comandante della nave, qualora la legge di cui batte bandiera lo autorizzi, non siano in condizione di adottare tali provvedimenti.

ARTICOLO 9

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, relative alle competenze dei funzionari consolari in materia di navigazione marittima, si applicano *mutatis mutandis* agli aeromobili dello Stato d'invio.

ARTICOLO 10

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra, né agli aeromobili militari.

ARTICOLO 11

Oltre alle funzioni indicate nella presente Convenzione, i funzionari consolari sono autorizzati ad esercitare ogni altra funzione consolare riconosciuta dallo Stato di residenza come compatibile con la loro qualifica.

Gli atti compiuti in occasione dell'esercizio di tali funzioni consolari possono dar luogo alla riscossione di diritti e tasse previsti a tal fine dalla legislazione dello Stato d'invio.

ARTICOLO 12

Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione sono risolte per la via diplomatica.

ARTICOLO 13

La presente Convenzione è soggetta ad approvazione in conformità alle disposizioni costituzionali in vigore in ciascuno dei due Stati.


Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche facenti stato che tali disposizioni sono state osservate da ciascuna delle due Parti.

Essa rimarrà in vigore per una durata illimitata. Ciascuna delle due Parti contraenti potrà denunciarla in qualunque momento e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte ne avrà ricevuto notifica.

Fatto a ROMA il 18 FEB. 1994 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e francese, facenti egualmente fede.

In caso di divergenza tra i testi italiano ed arabo, prevale il testo francese.

Per il Governo della
Repubblica italiana
Beniamino Andreatta
Ministro degli
Affari Esteri



Per il Governo del
Regno del Marocco
Abdellatif Filali
Ministro di Stato
delegato per gli
Affari Esteri
e per la Cooperazione

